

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 182**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premessò

che esso attua correttamente i principi e i criteri direttivi contenuti negli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23, introducendo una serie di disposizioni all'interno della disciplina di bilancio, programmatica e dispositiva, che esaltano il significato strutturale delle misure da adottare nei settori delle spese fiscali e dell'evasione fiscale, all'interno della complessiva manovra di finanza pubblica, con un carattere periodico e non episodico, esso stesso fattore innovativo e propulsivo;

rilevato

che per tutte e due gli ambiti la procedura sistematica di monitoraggio, di valutazione, di analisi e di stima, ha lo scopo essenziale di rendere praticabile e concreto l'obiettivo di recuperare risorse da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, quale strumento operativo del programmatico abbassamento del prelievo complessivo;

ritenuto inoltre

che per quanto concerne le spese fiscali, si considera rilevante la scelta da compiersi, tra gli approcci metodologicamente più appropriati, del *benchmark* di riferimento ai fini della individuazione e selezione delle spese fiscali. Infatti, si tratta di una scelta che, in relazione alla complessità dell'operazione e agli esiti che esso comporta nella tassonomia prodotta, può avere dei riflessi sia sul tipo di documento sia sulle eventuali scelte del decisore politico: pur essendo rimessa ad una commissione istituita presso il MEF ai sensi dello schema di decreto, la Commissione sottolinea la delicatezza di tale indirizzo, che appare comunque suscettibile di progressivi affinamenti e di analisi successiva in ragione della periodicità e sistematicità;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Articolo 1

Nella predisposizione dei documenti programmatici economico-finanziari la tutela dei settori elencati al comma 1 assume un carattere indicativo e programmatico, senza da questo far discendere la possibilità di individuazione di comparti di spese fiscali e delle agevolazioni "per differenza": d'altro canto, la disposizione in commento ripropone il criterio contenuto nella legge delega e quindi assume un carattere di indirizzo programmatico.

In riferimento allo stesso comma, valuti il governo l'opportunità di prevedere uno strumento di verifica di ciascuna agevolazione, dopo cinque anni di applicazione, per esaminare proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma; tale previsione decennale dovrebbe essere considerata anche nella predisposizione del rapporto sulle spese fiscali allegato allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello stato di cui al comma 3, lettera *b*) del citato articolo 1.

Al comma 2, lettera *a*), valuti il Governo la possibilità di prevedere tra le possibili opzioni di intervento anche l'eventuale incremento delle spese fiscali, correlato, anche dal punto di vista della copertura degli oneri, con misure compensative di eliminazione di altre agevolazioni ritenute superate.

Articolo 2

Per quanto riguarda il monitoraggio e la stima dell'evasione fiscale, la Commissione ribadisce il convincimento che la produzione periodica di una stima ufficiale del governo delle risorse sottratte all'Erario rappresenti essa stessa un fattore di trasparenza e di stimolo all'adempimento spontaneo e alla diffusione di comportamenti socialmente e economicamente leali con il Fisco.

Per quanto riguarda la stima ufficiale delle entrate sottratte al bilancio pubblico la Commissione giudica corretta la previsione di una misurazione del divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che i contribuenti avrebbero dovuto versare in regime di "perfetto adempimento" escludendo gli effetti delle spese fiscali.

Tuttavia esprime il dubbio che la scelta di affidare alla commissione ministeriale la redazione della "relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" nonché la definizione delle metodologie di stima, ancorché prevista dalla delega, potrebbe presentare problematiche di operatività, sia per la presenza di rappresentanti di organismi indipendenti e autonomi dall'indirizzo politico sia per la gratuità dell'incarico.

OMISSIS

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182);

rilevato come il provvedimento realizzi le finalità, pienamente condivisibili, di introdurre strumenti di monitoraggio delle spese fiscali (*tax expenditures*), di coordinare i medesimi strumenti con le procedure di bilancio, di compiere finalmente un decisivo passo avanti per quanto riguarda la realizzazione di un vero e proprio sistema ufficiale di quantificazione e monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di migliorare il meccanismo di pubblicizzazione dei risultati connessi alle strategie e alle azioni di contrasto del fenomeno evasivo e di rendere conseguentemente più efficienti e mirate tali azioni;

evidenziato come le modifiche recate dall'intervento normativo assicureranno al Parlamento elementi di informazione analitici fondamentali per assumere in modo consapevole le decisioni legislative in ordine alla struttura del sistema tributario e agli interventi di riforma da realizzare in tale ambito, rendendo inoltre più fondato e trasparente il dibattito pubblico su queste fondamentali tematiche;

evidenziato come la revisione delle spese fiscali costituisca uno strumento cruciale per la revisione dell'intera strategia di politica tributaria, nonché un elemento fondamentale per modernizzare la leva

di politica economica costituita dall'ordinamento tributario e per renderla più adeguata all'attuale realtà economica e sociale e alle nuove esigenze del Paese,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale, inserendo un nuovo comma *5-bis* nell'articolo *10-bis* della legge n. 196 del 2009 (cosiddetta legge di contabilità), prevede che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze sia corredata da un rapporto programmatico volto a ridurre o riformare le spese fiscali ingiustificate, superate dalla nuova situazione sociale ed economica, ovvero le spese fiscali che risultino avere le medesime finalità di programmi di spesa esistenti, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione del predetto nuovo comma *5-bis*, specificando che, nel quadro del programma annuale di riordino delle spese fiscali da attuare con la manovra di finanza pubblica, resta ferma, oltre alla priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione Pag. 135 tecnologica, anche la priorità della tutela del patrimonio editoriale, musicale, cinematografico: tale specificazione appare infatti necessaria per evitare dubbi interpretativi, che potrebbero indurre ad annoverare all'interno della definizione di «patrimonio artistico e culturale» soltanto i beni culturali in senso stretto e il fondo unico sullo spettacolo (FUS), specificando invece che in tale categoria rientrano anche gli interventi a favore dei settori dell'industria culturale/creativa (editoria, musica, cinema, audiovisivi, spettacolo dal vivo) che sono chiaramente un tratto distintivo del nostro Paese e che pertanto devono essere considerati prioritari per lo Stato;

b) con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 2 del nuovo articolo *10-bis*.1, che una percentuale fissa di maggiori entrate provenienti dal contrasto dell'evasione fiscale sia destinata, inderogabilmente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, in quanto dare evidenza, nella legge di stabilità, alle misure di riduzione della pressione fiscale attuate grazie a questo principio, potrebbe fungere da stimolo per una maggiore «*compliance*» tributaria;

c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 e al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, i quali, rispettivamente, modificano il comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, relativo ai contenuti della stessa legge di stabilità, inserendovi le disposizioni finalizzate all'eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali, e aggiungono una nuova lettera *m-bis*) all'articolo 11, comma 3, della predetta legge n. 196, anche in questo caso per integrare il «contenuto proprio» della legge, inserendovi anche le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva e quelle dirette a stimolare l'adempimento

spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi, valuti il Governo se tali previsioni risultino congruenti con i principi e criteri di delega di cui alla legge n. 23 del 2014, i quali, pur facendo riferimento espresso alla predetta legge di contabilità, non prevedono espressamente di intervenire sulla disciplina del contenuto proprio della legge di stabilità.

